



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

Registro Generale n. 98

ORDINANZA
N. 82 DEL 10-10-2024

Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.

**Oggetto: Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici.
Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni
all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici per il periodo ottobre 2024 -
aprile 2025.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Responsabile Servizio Polizia Locale

Visto:

- l'art. 33 della L.R. 16.04.1985, n° 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- il T.U.E.L. n° 267/2000 e delle norme regolamentari di questo Ente;
- il D. Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 155/2010 in "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- il D.P.R. n° 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 c. 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n° 192/2005", in particolare l'art. 5 c.1;
- il D. Lgs. n° 285/92 "Nuovo Codice della Strada", in particolare l'art. 7 c.1 lett. b) e c.13;
- la DGRV n. 122 del 27.02.2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- la DGRV n. 1908 del 29.11.2016 "classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";
- il D.M. n° 186 del 07.11.2017, "regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- la DGRV n° 238 del 02.03.2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea”;
- la delibera di G.C. n° 171 del 08.10.2024, interamente richiamata, con la quale l’Amministrazione comunale ha aderito alle misure e alle azioni regionali contenute nella DGRV n.238/2021 e meglio chiarite nella DGRV 1089/2021, per la stagione termica 2024-2025,

D I S P O N E

per il periodo compreso dal 10 ottobre 2024 e il 30 aprile 2025, i divieti e le limitazioni riportate nella tabella facente capo all’allegato A e nell’individuazione delle aree di limitazione al traffico indicate nell’allegato B, costituenti parte integrante del presente provvedimento.

A V V I S A

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (in particolare per la circolazione dei veicoli), le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e del “Regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative”.

All’esecuzione alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e l’accertamento ed irrogazione delle sanzioni potranno provvedere, per quanto di competenza, gli operatori del Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 4 “Veneto Orientale” nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune (www.comune.sanstinodilivenza.ve.it) ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Comando Polizia Locale di San Stino di Livenza
- Servizio LL.PP. e Manutenzioni comunale, per l’installazione della segnaletica stradale
- AULSS 4 “Veneto Orientale”
- ARPAV Dipartimento Provinciale
- Regione Veneto
- Città Metropolitana di Venezia
- Prefettura
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore, salvo che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambito della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti all’Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 giorni, o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente mediante affissione all’Albo Pretorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZOCCOLAN SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal al
Lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to ZOCCOLAN SONIA

Comune di San Stino di Livenza Prot. n. 0019365 del 17-10-2024 partenza Cat. 9 Cl. 2

ALLEGATO A
comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025”

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata San Donà di Piave;

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale
3,3.	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12	Intero territorio: viabilità comunale

	Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.5.	Implementazione dei controlli circolazione stradale	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

4. IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale

	<p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>		
<p>Livello di allerta 1 ARANCIO</p>	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>
<p>Livello di allerta 2 ROSSO</p>	<p>Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>

	generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)		
4.2.	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	<p>Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali</p> <p>Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Derghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale

Livello di allerta 2 ROSSO	Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile	Tutto il territorio comunale
	5.2 Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati	Continua	Tutto il territorio comunale
	5.3. Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

6. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

Allegato B - aree di limitazione del traffico

 aree di limitazione del traffico

